Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE 009-2020 DEL 18.03.2020

Gentile Cliente,

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 17.03.2020 n. 70 il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. "**Decreto Cura Italia**".

DECRETO FISCALE "CURA ITALIA"

Si elencano di seguito le principali disposizioni fiscali:

- Sospensione fino al 31 maggio, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono:
 - o turistico-alberghiero,
 - o termale,
 - o trasporti passeggeri,
 - o ristorazione e bar.
 - o cultura (cinema, teatri),
 - o sport, istruzione,
 - o parchi divertimento,
 - o eventi (fiere/convegni),
 - sale giochi e centri scommesse;

Per queste imprese alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 2020.

- Imprese e professionisti sotto i 2 milioni di euro: stop ai versamenti: Per imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi i versamenti alla cassa per saldare le ritenute, l'Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail sono rinviati al 31 maggio e potranno essere pagati in un'unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.
- differimento scadenze per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- Stop alle ritenute per le società sportive: Le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva, avranno, così come le società sportive dilettantistiche e professionistiche, un mese di tempo di più e verseranno entro il 30 giugno le ritenute alla fonte, operate in qualità di sostituti d'imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- Stop ai termini per gli adempimenti fiscali: Sospesi per tutti gli adempimenti fiscali con scadenza tra l' 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio. Fanno eccezione solo gli adempimenti legati alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili e deducibili ai fini della precompilata.
 - Indennità professionisti e autonomi: Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.
- Stop alle ritenute per professionisti e Fondo per i redditi bassi: Per i professionisti e consulenti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5
 - (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19): Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Si attende il decreto per l'attuazione.
- sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impostori e sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agenzia della riscossione:
 - sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell' Agenzia delle entrate;
 - Per quanto riguarda infine i termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione risultano sospesi i termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio riguardanti cartelle emesse dagli agenti della

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito emessi da enti previdenziali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

 Differito al 31 maggio il termine di versamento degli importi per la rottamazione ter del 28 febbraio e saldo e stralcio del 31 marzo.

Sono ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 prorogati di due anni i termini di accertamento e prescrizione per l'anno d'imposta 2015 (dal 31.12.2020 al 31.12.2022).

- Premio di 100 euro per i lavoratori in sede: Bonus da 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.
- l'introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per chi esercita attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020;
- donazioni COVID-19: Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.; le erogazioni effettuate dai soggetti titoli di reddito di impresa sono deducibili ai sensi della legge 133/99.
- affitti commerciali: <u>ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione;</u>
- Stop ai versamenti e contributi per lavoro domestico: Sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- Indennità di 600 euro per gli stagionali del turismo: Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali «che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019» e la data di entrata in vigore del decreto, «non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente» alla data di entrata in vigore del provvedimento viene riconosciuta un'indennità per il mese di marzo di 600 euro «erogata dall'Inps, previa domanda all'Ente;
 - Stop ai licenziamenti per 2 mesi: Stop ai licenziamenti: per 60 giorni il decreto vieta al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per «giustificato motivo oggettivo» e sospende le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.
 - Stop ai mutui prima casa: Via libera per un periodo di 9 mesi all'estensione della moratoria fino a 18 mesi prevista per i mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo, superiore al 33%, del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'Isee.
 - Congedo speciale e voucher babysitter per i genitori: A partire dal 5 marzo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi che si trovano a fronteggiare la chiusura delle scuole in arrivo una forma di congedo parentale straordinario, per i figli fino a 12 anni di età, per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un' indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità. Inoltre, i genitori dipendenti del settore privato con figli minori, tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo si potrà utilizzare il cosiddetto voucher baby sitter fino a 600 euro che sale a 1.000 per il personale sanitario. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
 - Voucher-rimborsi per soggiorni, biglietti per teatro, cinema e musei: previsto il rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura. «I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto». Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, provvede a emettere «un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione».
 - Proroga degli sfratti: Tra le novità dell'ultima ora degli interventi contro le ricadute economiche della crisi sanitaria del coronavirus viene definita la proroga degli sfratti, abitativi e non, fino al 30 giugno

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

- nuove misure per contenere gli effetti dell'emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l'altro, il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
- misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
- misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
- disposizioni per l'utilizzo in deroga della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
- misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
- la possibilità, fino alla fine dello stato d'emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
- la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
- norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
- il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
- misure per la continuità dell'attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l'istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell'ultima sessione delle prove finali per il

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;

- contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
- misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
- la proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- la proroga di sei mesi del termine per l'indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello